Servizio di documentazione tributaria

Risoluzione del 12/06/1990 prot. 430039

Oggetto:
Aliquote iva sui prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Sintesi:
Sono soggetti ad iva con l'aliquota ridotta del 9% le cessioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, senza alcun riferimento al trattamento degli stessi ai fini dell'imposta di fabbricazione. L'aliquota ridotta e' applicabile previa dichiarazione attestante la specifica destinazione dei prodotti.

Testo:
Con risoluzione ministeriale n. 343499 del 10 novembre 1983 la Scrivente ha precisato che l'aliquota IVA ridotta dell'8 per cento (ora 9 per cento) prevista dal D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, tornava applicabile solo alla cessione dei prodotti petroliferi per uso agricolo "agevolati" ai fini dell'imposta di fabbricazione.
La Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha chiesto un riesame della citata risoluzione ministeriale atteso che talune Commissioni tributarie (quali Torino e Asti) investite dei numerosi ricorsi presentati dagli agricoltori hanno riconosciuto fondata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta dell'8 per cento sulle cessioni dei predetti prodotti petroliferi.
Le cennate Commissioni tributarie sostengono, infatti, che la vigente formulazione della voce n. 106 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 9 per cento per i "prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne" senza alcun riferimento al trattamento dei prodotti stessi ai fini delle imposte di fabbricazione. Tale trattamento se ritenuto condizionante per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata avrebbe dovuto essere menzionato esplicitamente in sede di emanazione del D.M. 28 febbraio 1985, che ha approvato le nuove tabelle delle aliquote IVA.
Al riguardo, riesaminata la prospettata questione la Scrivente condivide le motivazioni addotte dalle Commissioni tributarie in ordine alla irrilevanza, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, della circostanza che i prodotti stessi siano agevolati anche agli effetti dell'imposta di fabbricazione.
L'unica condizione che si rileva dalla richiamata voce n. 106 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e' che i prodotti petroliferi siano utilizzati esclusivamente per "uso agricolo e per la pesca in acque interne".
A tal fine si ritiene opportuno precisare che per l'applicazione della cennata agevolazione le parti acquirenti dovranno sottoscrivere sotto la propria responsabilita' apposita dichiarazione attestando la specifica destinazione dei prodotti stessi.

UNAAPI
Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani